

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2019, n. 20

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

1. Al comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: *"e successive modificazioni"* sono aggiunte le seguenti: *"nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi"*.

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d'uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.